

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII

n. 12

R E L A Z I O N E

SULL'ANDAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL TOTALE SUPERAMENTO DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA

(Anno 2003)

(Articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)

Presentata dal Ministro dell'economia delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 3 febbraio 2004

SPERIMENTAZIONE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Nel corso dell'anno 2003, così come era accaduto per il 2002, non si sono verificate per gli Enti locali modificazioni normative, nel graduale superamento del sistema di Tesoreria unica, che abbiano consentito ai Comuni di maggiori dimensioni di non essere più sottoposti a tale sistema: ciò in quanto, data la rilevanza finanziaria di detti Enti, è apparso necessario predisporre preliminarmente un sistema di interscambio di informazioni finanziarie e contabili che consenta una più puntuale conoscenza degli andamenti della finanza locale in una fase di progressivo trasferimento di funzioni e di ampliamento di autonomia impositiva.

In questi presupposti è proseguita la fase di sperimentazione per lo scambio dei flussi tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e le Autonomie locali e le loro banche tesoriere volta a rendere reciprocamente visibili, da un lato, le erogazioni erariali a favore degli enti locali e i conti delle Autonomie presso la Tesoreria statale e, dall'altro, le informazioni più significative e tempestive sull'andamento della finanza locale.

Ragioni analoghe agli enti hanno indotto a non ampliare ulteriormente il processo di sperimentazione per le Regioni.

Il progetto di interscambio — che in questa forma sta esaurendo i suoi scopi — è ormai indirizzato a trovare nuovi motivi di interesse nell'ambito dell'azione tesa a rilevare sistematicamente e tempestivamente le informazioni di finanza pubblica, secondo criteri univoci, al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici indispensabile per verificare da parte dello Stato il rispetto degli obblighi comunitari.

L'interscambio di informazioni appare oggi quanto mai irrinunciabile, specie ove si consideri l'esigenza, maggiormente avvertita dagli enti territoriali, di disporre, in una prospettiva di federalismo, degli elementi informativi indispensabili ad orientare al meglio le politiche di bilancio e ad offrire un utile strumento di monitoraggio della gestione.

Il graduale abbandono del regime vincolistico della tesoreria unica — in relazione al progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie — porrà la tesoreria statale nella posizione di avere minori conoscenze dei flussi degli enti pubblici che attualmente costituiscono la base per la determinazione del fabbisogno del settore statale.

A tal proposito, la legge finanziaria per l'anno 2003 (articolo 28), ha previsto l'introduzione di un sistema di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale per tutte le operazioni di incasso e pagamento, nonché per i dati di competenza rilevati dalle Amministrazioni pubbliche.

Va sottolineato che uno degli aspetti più qualificanti di questo sistema informativo è costituito dalla uniformità su tutto il territorio nazionale dei dati relativi alle entrate e alle spese dei singoli enti pubblici e, quindi, dalle potenzialità di elaborazione dei dati che detto sistema consentirà di effettuare a livello territoriale.

Nel corso del 2003, quale primo passo necessario all'avvio della predetta codificazione, è da registrare la sottoscrizione tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d'Italia di una convenzione che affida alla Banca d'Italia la gestione del sistema informativo finalizzato a rilevare, in via telematica, le informazioni analitiche sulle entrate e sulle spese delle Pubbliche Amministrazioni, classificate in modo uniforme in base ad una codificazione che dovrà essere definita entro tempi ravvicinati.

Successivamente, nella filosofia che il nuovo sistema telematico di informazioni sarà un utile strumento di supporto decisionale a vantaggio sia delle Amministrazioni centrali che delle altre Amministrazioni pubbliche, si è proceduto a coinvolgere, sin da questa fase progettuale, quegli Enti delle Amministrazioni Pubbliche che, sia per il loro peso finanziario che per il loro coinvolgimento nel sistema di Tesoreria unica, possono costituire un valido banco di prova.

Sono stati coinvolti, attraverso la formazione di appositi gruppi di lavoro, le regioni e gli enti locali che – unitamente alle Amministrazioni vigilanti competenti, all'Istat e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – stanno predisponendo la codificazione uniforme degli incassi e dei pagamenti prevista dal citato art. 28.

SPERIMENTAZIONE PER LE UNIVERSITA'

A seguito degli effetti positivi prodotti dalle tre università coinvolte nella prima fase della sperimentazione (Catania, Pisa e Politecnico di Torino), di cui ai decreti di questo Ministero n.31855 del 4 settembre 1998 e n.152772 del 3 giugno 1999, già esposti nelle precedenti relazioni annuali, e su richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata avviata, nel corso del 2003, la seconda fase della sperimentazione della fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica delle Università statali.

Sono state ammesse alla seconda fase della sperimentazione, dodici Università la cui attività gestionale è risultata conforme ai criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) e condivisi da questo Ministero, secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale (tre del nord-ovest, tre del nord-est, tre del centro e tre del sud e delle isole) di seguito evidenziati:

- Atenei che nel corso del triennio 2000-2002 hanno conseguito l'obiettivo di fabbisogno programmato con uno scarto non superiore all'1%;
- Atenei che alla fine dell'anno 2002 hanno presentato una giacenza sul conto di tesoreria statale inferiore al 15% del fabbisogno realizzato nel corso del medesimo anno;
- Atenei i cui dipartimenti e centri autonomi di spesa siano già usciti completamente dal sistema della tesoreria unica alla fine dell'anno 2002.

Con decreto di questo Ministero n. 59453 del 19 giugno 2003 sono state individuate, su indicazione del M.I.U.R., le università coinvolte nella seconda fase della sperimentazione (Politecnico di Bari, Università della Calabria - Cosenza, Università di Ferrara, Università di Firenze, Università di Genova, Università di Lecce, Politecnico di Milano, Università di Padova, Università di Parma, Università di Pavia, Scuola normale di Pisa ed Università di Siena) e sono state disciplinate le modalità per la relativa fuoriuscita dalla tesoreria statale.

Infatti, le predette università sono state autorizzate a prelevare, a decorrere dal mese di luglio 2003, le disponibilità finanziarie depositate sulle rispettive contabilità speciali, per il loro successivo accredito sul conto dell'Istituto tesoriere, quando le stesse si siano ridotte al 5 per cento dei pagamenti effettuati da ciascuna università nell'anno 2002.

Per accelerare la fuoriuscita dalla tesoreria statale, il M.I.U.R. ha rallentato i pagamenti a favore delle contabilità speciali delle predette università nel corso dei mesi di luglio e agosto.

Successivamente all'azzeramento delle giacenze sulle predette contabilità speciali, avvenuta nei mesi di luglio (Università di Pavia), agosto (Università di Ferrara, Firenze, Padova e Siena), settembre (Università della Calabria, di Genova, Parma, Normale di Pisa e Politecnico di Milano) e dicembre (Università di Lecce e Politecnico di Bari), il M.I.U.R. ha disposto pagamenti a valere sul Fondo di finanziamento ordinario quando le disponibilità esistenti sui conti bancari dei rispettivi tesoriери hanno raggiunto il 15 per cento delle assegnazioni di competenza 2002 attribuite a ciascuna università a valere sul medesimo fondo di finanziamento ordinario.

A tal fine le università hanno comunicato al predetto Ministero vigilante il verificarsi di tale condizione.

L'ammontare di ciascun trasferimento è stato contenuto nel limite massimo del 15 per cento della predetta assegnazione di competenza del 2002.

Il pagamento a conguaglio sul richiamato fondo di finanziamento ordinario, disposto dal M.I.U.R. nei primi giorni del mese di dicembre 2003, è stato vincolato al rispetto del fabbisogno finanziario 2003 assegnato a ciascun ateneo ai sensi dell'art.56, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (Legge finanziaria 2001), mediante la commisurazione dello stesso nel limite derivante dalla differenza tra l'obiettivo assegnato a ciascuna università e la disponibilità esistente sui rispettivi conti di tesoreria statale al 31 dicembre 2002, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dalla medesima Amministrazione vigilante, nonché da questo Ministero a valere sul fondo sanitario nazionale (borse di studio per le scuole di specializzazione universitaria).

A decorrere dal 1° gennaio 2004, i pagamenti disposti dal M.I.U.R sul richiamato fondo di finanziamento ordinario sono effettuati su base bimestrale anticipata, tenuto conto dell'assegnazione di competenza dell'anno 2003 e delle somme in conto residui spettanti agli stessi atenei.

Non sono previsti vincoli ai pagamenti effettuati sugli altri capitoli di bilancio.

L'ammontare dell'assegnazione a conguaglio, da effettuare nel mese di dicembre 2004, dovrà tener conto di tutti i pagamenti disposti a favore delle medesime università e del limite di fabbisogno assegnato a ciascuna università ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).

L'impatto sul fabbisogno statale di tutte le università in sperimentazione è stato stabilito nel corso dell'anno 2003, cioè al momento dei trasferimenti statali erogati, nei limiti e con le modalità previste dai decreti n.152772 del 3 giugno 1999 (per le Università di Catania, Pisa e del Politecnico di Torino, coinvolte nella prima fase della sperimentazione) e n. 59453 del 19 giugno 2003 (per le predette dodici università della seconda fase della sperimentazione): infatti, essendo il fabbisogno di ciascuna università pari ai relativi trasferimenti erogati dal bilancio statale, non si è reso necessario aspettare la fine dell'anno per valutare la compatibilità con l'obiettivo assegnato.

Questo aspetto è determinante ai fini di una preventiva definizione dell'impatto del settore universitario sul fabbisogno statale e sull'indebitamento netto della P.A..

Nel corso dell'anno in esame è continuato, altresì, il processo di chiusura dei conti di tesoreria statale dei dipartimenti, facoltà e centri autonomi di gestione dell'intero sistema universitario, in attuazione dell'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge finanziaria 1999).

Infatti, esaminando le giacenze dei rispettivi conti si rileva, alla fine del 2003, una riduzione rispetto all'anno precedente: si passa, cioè, da un valore complessivo di 21,7 milioni di euro registrato alla fine del 2002, a 15,9 milioni di euro alla fine dell'anno 2003.

Una volta completata la chiusura di tutti i conti di tesoreria unica delle strutture in questione, il relativo fabbisogno sarà determinato unicamente dai trasferimenti degli atenei a favore delle predette strutture autonome.

Peraltro, il processo del graduale superamento della tesoreria unica trova presupposto anche nell'entrata a regime del sistema di codificazione gestionale della pubblica amministrazione previsto dall'art. 28 della legge finanziaria 2003, che introduce una classificazione uniforme per gli incassi e i pagamenti e i dati di competenza economica anche per il settore universitario, in linea con l'art.104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

A tal fine, è stata avviata, nel corso dell'anno 2003, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, con rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'Amministrazione vigilante, dell'ISTAT, e delle Università, per predisporre la prevista codificazione.